



Proposta di legge di riforma del Servizio Civile Nazionale

On. Edoardo Patriarca

Articolo 1. (Principi e finalità).

1. È istituito il Servizio civile nazionale, quale autonomo istituto repubblicano, finalizzato, ai sensi dell'articolo 52, 1° comma della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della patria attraverso modalità di difesa civile non armata e nonviolenta, alternativa alla difesa militare.

Articolo 2. (Il servizio civile nazionale.)

1. Il Servizio Civile Nazionale raggiunge le finalità di cui all'Art. 1 della presente legge attraverso iniziative, programmi e progetti che assicurano la partecipazione dei giovani per:

- a) - coinvolgerli nella attuazione del processo di elaborazione e ridefinizione dell'idea di cittadinanza e difesa della Patria, a partire dai percorsi di pace, di solidarietà e di collaborazione sociale, culturale, politica ed economica sovranazionali che hanno guidato la costruzione dell'Europa comunitaria, per contribuire all'avanzamento dell'Unione Europea in particolare sotto il profilo culturale e politico;
 - b) - sostenere e consolidare i legami sociali e culturali, la coesione e l'integrazione sociale, l'integrazione tra le persone che abitano il territorio italiano, con particolare attenzione al coinvolgimento, all'inserimento e alla partecipazione attiva delle sociali persone (dei soggetti) più svantaggiate;
 - c) - promuovere, alimentare e diffondere la cultura della legalità, la cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile, il senso civico;
 - d) - sostenere e partecipare, in modo diretto e attraverso l'Unione Europea e le altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, le iniziative di pace, di aiuto umanitario e di cooperazione internazionale, di sostegno ai processi di pacificazione e risoluzione dei conflitti nel mondo.
 - e) - partecipare alla difesa del patrimonio culturale, ambientale, storico ed artistico della nazione, per favorirne la valorizzazione e la fruizione e diffondere la consapevolezza che essi rappresentano beni comuni da preservare e trasmettere tra generazioni;
2. La titolarità sul Servizio civile Nazionale è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo Ministro delegato

3. Gli obiettivi delle attività del SCN di cui al comma 1 del presente articolo sono fissati sulla base del documento di programmazione triennale di cui all'articolo 4 della presente legge

Articolo 3.
(Attuazione del servizio civile nazionale.)

1. Il Servizio Civile Nazionale si realizza, nello spirito della sussidiarietà fra istituzioni pubbliche e privato sociale, tramite iniziative, programmi e progetti che richiedono il coinvolgimento, l'attivazione e la partecipazione di Enti, pubblici e del privato sociale, che:

a - condividono le finalità della presente legge;

b – dimostrano la conformità necessaria ad attuarle

c – accettano di coinvolgere, formare e guidare i giovani che partecipano al Servizio Civile nazionale.

2. Gli enti e organizzazioni, pubbliche o senza scopo di lucro interessati alla realizzazione dei progetti inerenti al Servizio civile, in base al piano triennale di cui al successivo art. 4, devono accreditarsi al fine di presentare progetti. L'obiettivo dell'accreditamento è la dimostrazione del possesso della volontà e della capacità organizzativa per l'adempimento dei compiti stabiliti dalla normativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato – regioni e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i requisiti per l'accreditamento degli Enti ed è istituito l'albo degli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale.

4. Qualora le organizzazioni interessate non possedessero in proprio tutte le capacità organizzative specifiche del Servizio Civile possono fare ricorso ad organizzazioni specializzate, iscritte all'albo degli enti accreditati nella specifica sezione, attraverso accordi di partenariato.

5 La normativa di attuazione della presente legge determina i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento.

ART. 4.
(Piano triennale del Servizio civile nazionale).

1. Il Piano triennale del servizio civile nazionale è il documento di programmazione che orienta le scelte dello Stato nell'investimento delle risorse del servizio civile, e identifica, qualifica e definisce le gerarchie di priorità delle iniziative, dei programmi e dei progetti realizzati con gli Enti di cui all'articolo 3 su scala regionale, nazionale, europea e internazionale.

2. Il Piano è redatto a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale dell'Ufficio Nazionale e dei contributi delle Regioni e Province Autonome, degli Enti accreditati, e delle rappresentanze dei giovani in servizio civile, attraverso la Consulta Nazionale del Servizio Civile. Il documento, articolato per fasi di attuazione annuali, definisce la gerarchia delle priorità da assegnare alle iniziative, ai programmi e ai progetti nelle scale di cui al comma 1, sulla base di espliciti criteri di identificazione delle tematiche prioritarie relative agli ambiti di cui all'articolo 2 della presente legge; la definizione del contingente annuo di giovani da reclutare per l'attuazione del servizio civile, definito in base alle domande di partecipazione avanzate dai giovani e con una base minima di 40.000 unità full time e i criteri della sua ripartizione; gli interventi su scala europea e all'estero nel triennio; la quantificazione e la ripartizione delle risorse economiche tratte dalla funzione Difesa del bilancio dello Stato e dall'unità previsionale del Fondo Nazionale del Servizio Civile, per l'attuazione del Piano.

3. Le competenti Commissioni parlamentari, su proposta del Governo, discutono ed approvano il

Piano triennale, che diventa vincolante per la definizione dei criteri di gestione del servizio civile nazionale da parte dell'UNSC.

4. Fa parte integrante del Piano triennale, a partire dalla seconda stesura, la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati ottenuti.

ART. 5 **(Ammissione e durata del servizio civile nazionale)**

1. Sono ammessi a prestare servizio civile nazionale su base volontaria, nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 4, comma 2:
 - a) i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
 - b) i cittadini stranieri residenti in Italia
 - a. familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - b. titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - c. titolari del permesso di soggiorno di asilo;
 - d. titolari del permesso di soggiorno di protezione sussidiaria.

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile nazionale l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata. La predetta esclusione non si applica qualora, alla data della presentazione della domanda, la pena comminata sia stata scontata per intero. A parziale deroga sono ammessi i cittadini che, condannati in via definitiva, accedono a misure alternative alla detenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta Nazionale del Servizio Civile, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al servizio civile nazionale dei detenuti condannati in misura alternativa tenuto conto delle norme vigenti in materia.
3. Il servizio civile nazionale può avere una durata compresa tra i nove e i dodici mesi in Italia e i dodici e i diciotto mesi all'estero.
4. La durata e l'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo minimo e massimo di venticinque e trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo e massimo corrispondente rispettivamente a milleduecento e 1.440 ore. I progetti di servizio civile all'estero possono prevedere solo il limite di orario minimo fissato a 36 ore settimanali ovvero di un monte ore annuo minimo di millesettecento ore.
5. L'articolazione dell'orario di svolgimento di servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato. L'ente può concedere la fruizione anticipata dei permessi non maturati sino ad un massimo di 20 giorni.
6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non viene prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale, mentre ogni giorno di assenza per malattia, infortunio e maternità verrà conteggiato per sei ore nel calcolo dello stesso.

7. Al servizio civile nazionale non possono essere ammessi i candidati che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, risultino appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

Art. 6

(Servizio civile e interventi per l'inclusione dei cittadini portatori di handicap)

1. Il Servizio Civile Nazionale assicura in ogni suo processo, progetto, programma, attività, il rispetto per la dignità della persona con diversa abilità, la non-discriminazione, il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 .

2. Allo scopo di promuovere presso tutti i giovani in servizio civile una adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale è previsto un modulo, volto ad introdurre il giovane sulle materie della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, in una rinnovata concezione di difesa della patria e in una prospettiva di rafforzata coscienza civica su tali materie.

3. In sede di pianificazione triennale sono definiti i criteri di premialità e i meccanismi di incentivazione per quei progetti di servizio civile che prevedano - nel rispetto di specifiche linee guida in materia emanate dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le federazioni rappresentative a livello nazionale delle associazioni di persone con disabilità e la Consulta Nazionale - uno specifico orientamento ai temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e partecipazione, in termini di effettività di condizioni di eguaglianza con gli altri e di pari opportunità, da parte dei giovani con disabilità il cui stato sia riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, con riferimento alla natura delle attività svolte, alle caratteristiche delle strutture, dei sistemi, dei processi, con riguardo al livello di impatto sulla stessa organizzazione e più in generale sul contesto sociale in termini di modificazione della concezione e della relazione con la disabilità, dello svantaggio sociale, dell'emarginazione.

4. Per promuovere e sostenere la partecipazione dei giovani con disabilità al sistema di servizio civile nazionale le Regioni e Province autonome, nonché per il livello di competenza i Comuni e loro Consorzi, sviluppano programmi, iniziative, attività specifiche anche con riferimento a istituti regionali di impegno e coinvolgimento civico nonché alle funzioni dell'inserimento mirato al lavoro dei giovani con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 7

(Rapporto di servizio civile nazionale)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con specifico DPCM - sentite le Regioni e PA e la Consulta Nazionale per il Servizio Civile - definisce lo status giuridico dei partecipanti al Servizio Civile Nazionale equiparandolo, ove possibile, a quello dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno delle Forze Armate. I partecipanti al Servizio Civile Nazionale, ai fini dell'ottenimento dei visti per lo svolgimento del servizio all'estero sono equiparati ai volontari della Cooperazione internazionale.

2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile, di cui al comma 4, non è assoggettabile ad alcuna disposizione

fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

3. I giovani del SCN selezionati dagli enti accreditati ai sensi dell'articolo 3 per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 10 sono avviati al servizio civile sulla base di un contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente trasmesso ai giovani del SCN per la sottoscrizione e restituzione.

4. Il contratto di cui al comma 3 recante la data di inizio del servizio civile nazionale attestata dal responsabile dell'ente accreditato, stabilisce il trattamento economico e giuridico, in conformità al comma 5, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il giovane del SCN e le relative sanzioni.

5. Ai soggetti ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 18. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.

6. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile nazionale e stipula apposita polizza, posta in capo al Fondo Nazionale di cui all'art.19.

7. L'assistenza sanitaria ai giovani del SCN è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile nazionale sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo Nazionale di cui all'art..20.

8. Per la tutela della maternità si applicano le disposizioni del punto 8 del prontuario di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009.

9. Al termine del periodo di svolgimento di servizio civile nazionale, compiuto senza demerito e per coloro che abbiano partecipato all'intero ciclo formativo, l'Ufficio nazionale per il servizio civile rilascia ai giovani un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio stesso. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario che abbia terminato la ferma annuale.

10. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile nazionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui ai commi 3 e 4, e possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, solo se compatibile con il corretto espletamento del servizio. I partecipanti al Servizio Civile Nazionale non possono essere impiegati per garantire, nei diversi ambiti, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.

11. I soggetti che hanno prestato il Servizio civile nazionale non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda di ammissione al termine dello stesso.

Art. 8

(Iniziativa di servizio civile nazionale)

1. Sono iniziative di SCN le azioni promosse dallo Stato, dalle Regioni e Pubblica Amministrazione, dai Comuni, dalle organizzazioni sociali, da soggetti privati tese a promuovere i valori e le attività del SCN, a aggregare l'interesse di nuovi soggetti e istituzioni.

2. Nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 4 della presente legge sono incluse le iniziative, internazionali, nazionali, regionali e locali che sono state proposte e accolte.

3. Le iniziative sono attivate sulla base del cofinanziamento fra il/i soggetto/i proponenti e quota parte del Fondo Nazionale di cui all'art 19 della presente legge.

Art. 9 (Programmi di servizio civile nazionale)

1. Sono considerati programmi di servizio civile nazionale piani poliennali di ricerca, sperimentazione, creazione di partnership tesi a valorizzare il SCN in riferimento ai giovani e ai progetti sui contenuti indicati al comma 2 del presente articolo.

2. I programmi di servizio civile nazionale sono finalizzati a dotare il sistema del Servizio Civile Nazionale di materiali conoscitivi, buone pratiche, reti di collaborazione a cominciare da:

a) acquisizione di elementi conoscitivi funzionali alla individuazione delle aree tematiche su cui costruire gli interventi del piano triennale;

b) acquisizione degli elementi conoscitivi sulla attuazione degli interventi del piano triennale, con particolare riferimento all'impatto sul capitale umano e sociale dei giovani del SCN, sulle situazioni oggetto degli interventi progettuali;

c) costruzione di reti fra soggetti istituzionali, del mondo dell'istruzione e dell'impresa, della società civile, delle organizzazioni giovanili su dimensione internazionale, a cominciare dall'Unione Europea.

3. Nell'ambito della definizione del piano triennale e dei suoi obiettivi possono essere definite altre aree tematiche su cui attivare programmi.

4. Le iniziative sono attivate sulla base del cofinanziamento fra il/i soggetto/i proponenti e quota parte del Fondo Nazionale di cui all'art. 19 della presente legge.

Art.10 (Progetti di servizio civile nazionale)

1. L'organizzazione delle attività di servizio civile nazionale funzionali alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, è attuata, con iniziative, programmi e tramite specifici progetti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato regioni e della Consulta Nazionale del Servizio Civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche cui devono attenersi i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i criteri di valutazione degli stessi coerenti con la finalità prevista dall'art. 1 della presente legge. I criteri di valutazione dei progetti debbono tener conto in modo vincolante degli esiti dell'attività di monitoraggio e verifica compiuta sui progetti realizzati dalle organizzazioni nella Regione o Provincia autonoma e nello stesso settore nell'anno precedente o nell'ultimo anno in cui hanno svolto attività di SCN.

3. I progetti presentati dagli enti di servizio civile nazionale accreditati ai sensi dell'articolo 3 devono comunque prevedere:

a) l'indicazione del collegamento fra le finalità della presente legge, gli obiettivi fra quelli indicati all'art. 2 a cui l'organizzazione partecipa e lo svolgimento delle attività progettuali;

b) gli obiettivi formativi rivolti ai giovani;

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani nelle attività progettuali;

d) i criteri e le modalità di selezione dei giovani del SCN, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5;

e) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati.

4. Entro centoventi giorni dal deposito dei progetti da parte degli enti, nei termini stabiliti dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, questi è tenuto a comunicare il punteggio attribuito ad

ogni progetto e, sulla base del contingente annuo di cui all'art. 4, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale. Nello stesso tempo, stabilito dalle Regioni partecipanti il contributo aggiuntivo al Fondo di cui all'art. 19 comma 1, lettera b), , indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale.

5. Il bando per la selezione dei volontari ai progetti ammessi al finanziamento è pubblicato entro 90 giorni dalla comunicazione delle liste dei progetti ammessi al finanziamento statale e regionale.

Art. 11

(Sanzioni amministrative verso gli enti accreditati)

1. Gli enti di cui all'art. 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1 dell'art. 3, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei giovani del SCN, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei giovani del SCN, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità dei giovani del SCN, o non ottemperando alle disposizioni in materia di accreditamento, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
- b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
- c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
- d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni si applicano in relazione all'infrazione commessa all'ente accreditato o dal soggetto attuatore del progetto.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sulla base delle indicazioni della Regione o PA competente per il territorio su cui l'ente opera , in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni. Con Regolamento redatto ai sensi dell'art. 117 della legge n. 400/88 saranno individuate le corrispondenze tra le irregolarità riscontrate e le sanzioni da applicare.

Art.12

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale ed è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'UNSC raccoglie, esamina e decide sulle richieste di accreditamento degli enti e organizzazioni di SCN e verifica la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'albo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Ufficio nazionale per il servizio civile raccoglie, esamina e approva i progetti di impiego predisposti dagli enti e organizzazioni accreditate.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile gestisce il Fondo Nazionale del Servizio Civile nei modi e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 19.

Art. 13
(Ripartizione di funzioni fra UNSC, Regioni e Province Autonome)

1. Il Servizio Civile Nazionale, in base all'Art. 1 è competenza esclusiva dello Stato. Nell'ambito della leale collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica Italiana sono fissate le funzioni delle Regioni, delle Province Autonome, dell'ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

2. L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è il responsabile della proposizione e della attuazione della normativa secondaria, alla cui definizione e attuazione sono chiamate anche le Regioni e le Province Autonome.

3. Sono in capo all'Ufficio Nazionale per il servizio civile le seguenti funzioni:

- a) attuazione del piano triennale;
- b) accreditamento degli enti e organizzazioni di cui all'art.3;
- c) valutazione dei progetti di SCN presentati dagli enti e organizzazioni di cui all'Art.10;
- d) formazione generale al SCN;
- e) gestione del fondo nazionale del servizio civile di cui all'art. 19;
- f) Relazione Annuale al Parlamento.

4. Sono in capo alle Regioni e Province Autonome le seguenti funzioni:

- a) attività di controllo sugli enti e organizzazioni di cui all'art. 3 e sullo svolgimento dei progetti di SCN di cui all'art. 10;
- b) attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di SCN di cui all'art. 10;
- c) promozione di azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di SCN ai fini dell'inserimento lavorativo e del portfolio curriculare di cui all'art.17;
- d) attività di promozione e informazione sul SCN in collaborazione con le Province ed i Comuni;
- e) facoltà di introdurre ulteriori incentivi a beneficio dei giovani per lo svolgimento del SCN in progetti realizzati sul territorio di competenza;
- f) relazione Annuale al Consiglio Regionale.

Art. 14
La Consulta Nazionale del Servizio Civile

1. Presso l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile è costituita la Consulta Nazionale del Servizio Civile, quale organismo di consultazione, riferimento, ricerca e confronto nella attuazione della presente legge.

2. La Consulta esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

- a) piano triennale;
- b) proposta di contingente annuo;
- c) proposta di piano finanziario annuale e triennale;
- d) proposte di normativa di attuazione in materia di accreditamento degli enti, di valutazione progetti, formazione, di controllo e monitoraggio, di status dei giovani del Servizio Civile nazionale.

3. La Consulta, composta da un massimo di 20 componenti, è composta da rappresentanti dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il servizio civile nazionale, da rappresentanti delle consulte regionali di cui al comma 4 del presente articolo e, in misura maggioritaria, da rappresentanti degli enti e organizzazioni di cui all'art.3. Essa elegge al suo interno il Presidente.

4. Sono altresì costituite le consulte regionali del Servizio Civile, con la stessa composizione di quella nazionale ai fini della consultazione dei giovani del SCN, degli enti delle organizzazioni operanti sul territorio regionale sulle funzioni affidate alle Regioni e alle PA

5. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile è prevista una dotazione per l'operatività della Consulta Nazionale e delle consulte regionali.

Art. 15

Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta

1. Presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è istituito il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta quale organismo di studio e ricerca in materia di forme civili, non armate e nonviolente di difesa della Patria e di gestione nonviolenta dei conflitti, anche valorizzando all'uopo le esperienze già realizzate in Italia e all'estero
2. Il Comitato è composto da un massimo di 20 componenti in rappresentanza delle Amministrazioni Centrali dello Stato, delle Università che abbiano corsi su tale materia, degli Enti accreditati, nonché di associazioni e organismi con documentata esperienza in materia, ed elegge il Presidente al suo interno.
3. Il decreto istitutivo del Comitato definisce il regolamento di funzionamento dello stesso.
4. Nelle spese di funzionamento dell'UNSC è prevista la dotazione annua per l'operatività del Comitato. È escluso qualsiasi compenso per i componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

Art. 16

Formazione al SCN

1. La formazione dei giovani del SCN in servizio civile nazionale ha una durata complessiva non inferiore a 100 ore e consiste in una fase di formazione generale alle finalità di cui all'art. 1, e in una fase di formazione specifica al progetto presso l'ente di destinazione iscritto agli albi di cui all'articolo 3.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile nonché in momenti di lettura e rielaborazione dell'esperienza di servizio alla luce delle finalità indicate all'art. 1, e ha la durata minima di 50 ore, di cui non più del 20 per cento fornito utilizzando la rete *internet* e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dagli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 3, anche in forma associata o consorziata.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta Nazionale del Servizio Civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di base per la formazione generale dei giovani del SCN al fine di accrescerne la coscienza civica in riferimento ai valori della pace e della cittadinanza, con specifico riferimento ai principi costituzionali fondamentali, alla storia ed al significato dell'obiezione di coscienza al servizio militare e alle tematiche inerenti la difesa civile non armata e nonviolenta, favorendo altresì in essi la conoscenza della normativa primaria e secondaria sul servizio civile con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri.
5. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta di norma e comunque per almeno 30 ore nei primi 5 mesi di realizzazione del progetto ed è organizzata dagli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 3, anche in forma associata o consorziata.

Art. 17

(Valorizzazione delle competenze in ambito di capitale umano e sociale)

1. Il Servizio Civile Nazionale è riconosciuto dal comma 53 dell'art. 4 dalla legge 28 Giugno 2012, n.92 quale esperienza di educazione non formale e informale da inserire nel sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze.
2. L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è tenuto, nell'ambito dell'azione interministeriale e con le Regioni e PA, così come con le istituzioni europee, a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dei Decreti Attuativi della legge 28 Giugno 2012, n. 92.
3. L'Ufficio Nazionale per il servizio civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e PA nonché la Consulta Nazionale del Servizio Civile emana uno o più regolamenti al fine di:
 - a) consentire agli enti accreditati di organizzare i progetti in modo funzionale alla certificazione delle competenze;
 - b) aiutare i giovani nella presentazione della documentazione richiesta in materia dalla normativa generale di riferimento;
 - c) favorire la comunicazione tra le organizzazioni preposte alla certificazione relativa allo svolgimento del SCN e l'Ufficio Nazionale per l'acquisizione e lo scambio di dati e materiali
4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani del SCN che hanno prestato servizio civile nazionale.
5. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
6. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il *curriculum* degli studi.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato per dodici mesi servizio civile nazionale. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.
8. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

Art. 18

(Servizio civile all'estero.)

1. Il servizio civile nazionale può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 3 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. I progetti di servizio civile svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 10 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) prevedere una durata minima di dodici e massima di diciotto mesi;
 - b) prevedere la permanenza dei giovani del SCN presso la sede estera per un periodo non inferiore a 60% della durata del progetto;

c) prevedere lo svolgimento del servizio civile:

i) in Paesi in via di sviluppo o che presentano situazioni di conflitto sociale; o di emergenza ambientale;

ii) in Paesi in cui sono in atto conflitti armati o che vivono situazioni di post-conflitto, anche nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali a carattere civile finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

iii) in Paesi aderenti alla Unione Europea.

iiii) in altri Paesi anche nell'ambito di programmi di servizio civile ivi presenti.

d) garantire adeguate misure di sicurezza per i giovani del SCN.

3. Con il decreto di cui all'articolo 8 comma 1 della presente legge si definisce lo status giuridico dei giovani partecipanti al servizio civile nazionale all'estero equiparandolo, ove possibile, allo status giuridico dei Volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri e sentita la Consulta Nazionale del Servizio Civile, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai giovani del SCN in servizio civile all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 19

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. E' istituito il Fondo nazionale per il servizio civile che è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, finalizzata all'organizzazione del SCN e alla attuazione del piano triennale di cui all'art. 4.;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di Regioni e Province Autonome finalizzati al sostegno delle iniziative di cui all'Art. 8, ai programmi di cui all'Art. 9 e ai progetti di cui all'Art. 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato al comma a);

c) dagli stanziamenti di enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie finalizzati al sostegno delle iniziative di cui all'Art. 8, ai programmi di cui all'Art. 9 e ai progetti di cui all'Art. 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato al comma a);

d) dalle donazioni di cittadini, soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro finalizzati al sostegno delle iniziative di cui all'Art. 8 ai programmi di cui all'Art. 9 e ai progetti di cui all'Art. 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato al comma a).

e) da una parte dalla quota dell'otto per mille pariassegnata allo Stato.

2. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in 600 milioni di euro a partire dal 2015 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nel Bilancio della Difesa per una percentuale del 2% e nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. Il Fondo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e della Consulta Nazionale del Servizio. Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 3 stabilisce:

- a) la quota annua delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, incluse la Consulta e le consulte regionali, il Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta le attività di informazione e promozione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;
- b) la quota di risorse da destinare alle iniziative e ai programmi di cui agli articoli 8 e 9;
- c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai giovani del SCN destinati alla realizzazione dei progetti in Italia e all'estero di cui all'art. 10;
- d) la quota di risorse da destinare alle attività di formazione, monitoraggio, ricerca e al sostegno alla mobilità dei giovani nel territorio nazionale.

5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dai versamenti e donazioni di cui al comma 1, lettera c) d) ed e).

6. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo per l'assegnazione.

7. Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

8. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 20

(Adeguamenti organizzativi e funzionali)

1. Al fine di adeguare i procedimenti necessari alla definizione del primo Piano Triennale di cui all'art.4 il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti tesi a:

- a) individuare e definire gli obiettivi del piano, i suoi contenuti in termini di iniziative, programmi e progetti, inclusa la ripartizione per aree di intervento del contingente;
- b) definire la mappa dei soggetti pubblici e privati a cui chiedere la manifestazione di interesse di cui all'Art. 3, comma 2 e le procedure e tempi conseguenti al fine di definire i soggetti attuatori degli obiettivi del piano;
- c) definire il nucleo unitario all'interno dei progetti di Servizio Civile Nazionale in termini di attività, di formazione e di rendicontazione.

2. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle SCN alle esigenze della sua progressiva trasformazione, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, a partire dalla articolazione di funzioni fra le istituzioni della Repubblica di cui all'art. 14, della ammissione e durata del servizio, di cui all'art. 5, dell'accreditamento delle organizzazioni di cui all'Art. 3, della progettazione in materia di Servizio Civile nazionale di cui all'art.10; della formazione di cui all'art.16, del servizio civile all'estero di cui all'art.18, dei benefici per i giovani di cui all'art.17, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornarne e semplificarne con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la relativa disciplina.

3. I regolamenti sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi novanta giorni sono considerati esecutivi.

4. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

5. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti applicativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77.